

DELIBERAZIONE 1 OTTOBRE 2015
463/2015/S/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI ANAGRAFICA DEGLI OPERATORI. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 ottobre 2015

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11) e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 e s.m.i. (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" (di seguito: TIQE 2008-2011);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" (di seguito: TIQE 2012-2015);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità, 23 ottobre 2014, 515/2014/E/EEL (di seguito: deliberazione 515/2014/E/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 264/2015/E/EEL (di seguito: deliberazione 264/2015/E/EEL);
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 3 e seguenti del TIQE 2008-2011 e del TIQE 2012-2015 obbligano le imprese distributrici di energia elettrica a registrare le interruzioni dell’erogazione di energia elettrica secondo determinate modalità;
- in particolare le imprese distributrici devono:
 - classificare le interruzioni in base alla sezione di rete elettrica in cui ha *origine* l’interruzione (art. 6 del TIQE 2008-2011 e del TIQE 2012-2015), secondo l’articolazione ivi prevista;
 - registrare la *causa* di ogni interruzione (escluse quelle con origine “sistema elettrico”, art. 7 del TIQE 2008-2011 e del TIQE 2012-2015), secondo la classificazione ivi definita;
 - documentare l’*inizio* delle interruzioni (art. 8 del TIQE 2008-2011 e del TIQE 2012-2015); segnatamente l’inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT) deve essere documentato mediante annotazione della prima segnalazione sull’elenco delle segnalazioni e chiamate telefoniche (art. 8 comma 3 del TIQE 2008-2011 e del TIQE 2012-2015);
 - rilevare il *numero reale di clienti BT coinvolti* in ciascuna interruzione lunga o breve (art. 11 del TIQE 2008-2011 e del TIQE 2012-2015), secondo i sistemi ivi specificati per quanto riguarda la gestione della rete BT;
 - documentare la *fine* delle interruzioni (art. 12 del TIQE 2008-2011 e del TIQE 2012-2015);
- ai fini della verificabilità delle informazioni registrate, l’art. 13 del TIQE 2008-2011 e del TIQE 2012-2015 prevede, tra l’altro, che l’impresa distributtrice documenti le segnalazioni e le chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento e segnatamente:
 - disponga di elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento, recanti le informazioni ivi indicate (comma 2 del TIQE 2008-2011 e commi 3 e 4 del TIQE 2012-2015);
 - conservi, in modo ordinato e accessibile, tutta la documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni effettuate, per un periodo di cinque anni (due anni ai sensi del comma 4 del TIQE 2008-2011), decorrenti dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la registrazione è stata effettuata (comma 6 del TIQE 2012-2015);

- ai sensi dell'art. 16 del TIQE 2008-2011 e del TIQE 2012-2015 le imprese distributrici comunicano, all'Autorità, i valori degli indicatori di continuità del servizio - numero di interruzioni per cliente, per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, nonché durata complessiva di interruzione per cliente, solo per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe - (comma 1) e le stesse sono responsabili della veridicità delle informazioni fornite e della verificabilità delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori (comma 4 del TIQE 2008-2011, comma 3 del TIQE 2012-2015);
- con l'art. 12 della deliberazione 292/06, l'Autorità ha introdotto un incentivo per le imprese distributrici di energia elettrica che adottano un sistema che utilizza i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, conforme a quello descritto all'art. 11, comma 1, lett. c), del TIQE 2008-2011 (*“sistemi in grado di associare ogni cliente BT ad un punto di consegna BT con identificazione della singola fase, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT”*);
- un incentivo pari a due terzi di quello di cui al precedente alinea è riconosciuto alle imprese distributrici che comunicano all'Autorità entro il 31 marzo 2010 l'intenzione di mettere in servizio entro il 31 dicembre 2010 misuratori elettronici presso l'85% dei punti di prelievo in BT con contratto di trasporto attivo (art. 12, comma 5, della deliberazione 292/06);
- con la deliberazione 190/09 l'Autorità ha disciplinato le modalità di effettuazione dei *controlli* inerenti l'erogazione del predetto *incentivo*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 515/2014/E/EEL, l'Autorità ha approvato un programma di sette verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di energia elettrica, tra cui Azienda Energetica Prato Società Cooperativa (di seguito: AE Prato o società), alle quali è stato erogato l'incentivo di cui all'art. 12, comma 5, della deliberazione n. 292/06;
- dalla verifica ispettiva effettuata, in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, in data 14 e 15 aprile 2015 presso la sede di AE Prato è emerso che la società non utilizza i misuratori elettronici per registrare le interruzioni con origine BT (punto 1.1 della *check list*), in contrasto con l'art. 12 della deliberazione 292/06 e l'art. 14, comma 6, del TIQE 2008-2011; pertanto, con deliberazione 264/2015/E/EEL l'Autorità ha dichiarato la decadenza dall'incentivo e ha ordinato la restituzione delle somme erogate;
- dalla predetta verifica ispettiva è emerso inoltre che AE Prato:
 - dal 2011 al 2014 *non* disponeva dell'elenco delle segnalazioni e delle chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento (punto 2.1

della *check list*), in contrasto con l'art. 13 del TIQE 2008-2011 e del TIQE 2012-2015 e, di conseguenza, non ha documentato mediante annotazione sul predetto elenco l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), in violazione dell'art. 8, comma 3, del TIQE 2008-2011 e del TIQE 2012-2015;

- ha comunicato dati errati relativi alla raccolta dei dati di continuità anno 2011 e 2012 (punto 5.1 della *check list*), in contrasto con l'art. 16, comma 4, del TIQE 2008-2011 e l'art. 16, comma 3, del TIQE 2012-2015 che impongono la trasmissione di dati veritieri, nonché con il generale obbligo di fornire all'Autorità informazioni corrispondenti alla realtà di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), legge 481/95;
- inoltre, con riferimento a due interruzioni relative all'anno 2011, con origine sulla rete di media tensione (MT) (Tabella 4 compilata dal Nucleo Ispettivo dell'Autorità in contraddittorio con la parte):
 - i. ha erroneamente registrato le cause delle interruzioni, in violazione dell'art. 7 del TIQE 2008-2011;
 - ii. ha erroneamente rilevato il numero di clienti BT coinvolti, in violazione dell'art. 11 del TIQE 2008-2011;
- per una delle interruzioni di cui al precedente alinea, la società *non* ha esattamente documentato l'istante di inizio e di fine interruzione, in violazione degli artt. 8 e 12 del TIQE 2008-2011.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione GOP 35/08, l'Autorità ha definito ed organizzato il flusso di informazioni strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali creando un'anagrafica completa e costantemente aggiornata degli operatori (c.d. Anagrafica Operatori) e ha unificato e semplificato le modalità di acquisizione di dati, informazioni, notizie e documenti prevedendo un protocollo di comunicazione di tipo informatico;
- in particolare, la predetta deliberazione dispone all'art. 4 che gli esercenti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas hanno l'obbligo di inviare all'Autorità una serie di informazioni anagrafiche, tra cui la ragione sociale, la natura giuridica, la sede legale e le sedi operative;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, della citata deliberazione ogni variazione nelle predette informazioni deve essere comunicata, con le medesime modalità, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto;
- il successivo art. 7, comma 1, precisa che l'inottemperanza ai predetti obblighi, salvo che il fatto costituisca reato, può costituire presupposto per l'irrogazione da parte dell'Autorità di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;

- da un confronto tra le informazioni societarie risultanti da una visura camerale e quelle contenute nell'Anagrafica Operatori effettuato dagli Uffici, da ultimo, in data 16 settembre 2015, è emersa la violazione del predetto termine perentorio di quindici giorni previsto dall'art. 6 della deliberazione GOP 35/08 per:
 - mancata comunicazione della variazione della ragione sociale (da Azienda Elettrica Prato allo Stelvio a Azienda Energetica Prato) e della natura giuridica (da società cooperativa a responsabilità limitata a società cooperativa), avvenute con atto in data 26 novembre 2004 iscritto nel Registro delle Imprese il 10 dicembre 2004;
 - tardiva comunicazione (a giugno 2015) della variazione dell'indirizzo della sede legale ed operativa della società, avvenuta con atto in data 1 gennaio 2009 iscritto nel Registro delle Imprese il 29 gennaio 2009.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possano essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, contestualmente alla notifica della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo, in questo modo, il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento nei confronti di AE Prato per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 481/95;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare nella presente deliberazione di avvio l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - i. quanto al criterio della *gravità della violazione*, la Società ha disatteso disposizioni volte ad assicurare una corretta registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione nonché a disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili per consentire un'adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni; in particolare, la mancata registrazione di tutte le chiamate di pronto intervento non consente alla società di avere esatta contezza delle utenze realmente coinvolte negli episodi di interruzioni o di guasti. Per quanto riguarda la violazione in materia di Anagrafica degli Operatori, la società ha tenuto condotte contrastanti con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Autorità;
 - ii. con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - iii. per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, AE Prato non si è resa responsabile di altra violazione di provvedimenti dell'Autorità;
 - iv. in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato realizzato nell'anno 2014 è pari a circa euro 3.900.000;
- gli elementi sopra evidenziati consentano pertanto, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 12.300 (dodicimilatrecento), di cui euro 6.000 (seimila) per la violazione in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di euro 6.300 (seimilatrecento) per la violazione in materia di Anagrafica degli Operatori.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- in considerazione della prevalenza dell'interesse all'acquisizione delle informazioni anagrafiche aggiornate di cui alla deliberazione GOP 35/08, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la cessazione di tale condotta costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta delle sanzioni sopra indicate

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Azienda Energetica Prato Società Cooperativa per l'inadempimento delle disposizioni di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie che potrebbero essere irrogate all'esito del procedimento pari ad euro 12.300 (dodicimilatrecento), di cui euro 6.000 (seimila) per la violazione delle disposizioni di cui in motivazione in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ed euro 6.300 (seimilatrecento) per la violazione delle disposizioni di cui in motivazione in materia di Anagrafica degli Operatori;
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. previa cessazione delle condotte relative all'Anagrafica Operatori, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzioni amministrative pecuniarie nella misura pari ad un terzo del valore complessivo determinato al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
5. di prevedere che l'eventuale pagamento delle sanzioni amministrative ridotte, di cui al punto 4.i. – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante la cessazione delle condotte – determini, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g), e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 alla deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;

8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/COM, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato con il presente provvedimento;
11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Azienda Energetica Prato Società Cooperativa, via Croce, n. 5/C, 39026 Prato allo Stelvio (BZ) e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata di Azienda Energetica Prato Società Cooperativa: e-werk-prad@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni